

Trento, 23 luglio 2020

**Ticket e abbonamenti per sport, cultura, corsi:
rimborso o voucher?
Fissato per legge il 18 agosto quale “termine ultimo” per le
richieste - i consumatori fanno bene ad attivarsi subito!**

Dall'inizio del lockdown al Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti (CRCTCU) sono giunte molte richieste di consumatori, che prima dell'inizio della crisi del Coronavirus avevano acquistato dei servizi – come un abbonamento in palestra o in piscina, una carta stagionale o a punti in una zona sciistica, un'iscrizione a un corso oppure anche un ticket per un concerto – e che non hanno potuto usufruire di tali servizi in seguito alle chiusure ordinate dai vari decreti.

Dal punto di vista giuridico, in caso di inadempimento di contratto con prestazioni corrispettive, trova applicazione il principio della cd. impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.). **Il principio cardine è che chi ha pagato per ottenere un servizio che non gli viene fornito, ha diritto al rimborso di quanto pagato.**

L'applicazione di queste norme è stata confermata nel testo del “decreto rilancio”; con ciò, è confermato il diritto dei consumatori al rimborso parziale delle prestazioni non fornite. Con lo stesso decreto però è stato dato agli esercenti il diritto di emettere ai loro clienti un voucher (ovvero un buono) al posto del rimborso della somma dovuta.

Con la conversione del decreto rilancio (pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 18 luglio 2020) è stato poi fissato che la richiesta di rimborso delle somme vada presentata entro 30 giorni. **Ovvero: per le prestazioni già cancellate bisogna chiedere il rimborso entro il 18 agosto 2020, altrimenti si decade dal diritto.** I gestori avranno poi 30 giorni per offrire il rimborso o un voucher.

Per gli impianti sportivi, il voucher sarà utilizzabile incondizionatamente presso la stessa struttura entro un anno, ovvero l'utilizzazione non potrà essere legata ad alcuna condizione, come ad esempio quella di poterlo utilizzare esclusivamente in occasione della stipula di un nuovo abbonamento.

“Ad oggi non risulta, pertanto, riconosciuto al consumatore alcun diritto ad ottenere il rimborso in contanti della somma versata la quale continua a essere una possibilità la cui scelta viene data unicamente all'organizzatore o al gestore dell'impianto nonostante sia stato ribadito il principio cardine sancito dall'art 1463 del Codice Civile

secondo cui chi paga per un servizio che non gli viene reso ha diritto ad ottenerne il rimborso” commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRCTCU, che aggiunge “confidiamo nella magistratura civile per l’affermazione dei principi giuridici del nostro ordinamento, considerato che l’attuale legislatore se ne è dimenticato ed ha creato norme *ad hoc*, nell’unica speranza di mantenere in vita, in maniera artificiosa, le diverse realtà economiche, ignorando, invece, la volontà dei loro clienti, che per questo, presumibilmente, in un futuro prossimo, non lo saranno più”.

Su sito del CRCTCU <https://www.centroconsumatori.tn.it/download/154dextMoVwI4.pdf> sono pubblicate le risposte alle domande frequenti sui singoli contratti, nonché una lettera tipo <https://www.centroconsumatori.tn.it/download/154dexthX4ark.pdf> per chiedere il rimborso per un servizio non prestato a causa del lockdown.